


MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE ONLUS



**Medicina
Democratica**

Via dei Carracci, 2 - Tel. 02 4984678 - 20149 MILANO

www.medicinademocratica.org

segreteria@medicinademocratica.org

Alla Provincia di Mantova
Settore Ambiente Pianificazione Territoriale
Autorità Portuale
Servizio Autonomo VIA-VAS
Via Don Maraglio 4
46100 Mantova
provinciadimantova@legalmail.it

11 aprile 2016

Oggetto : Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di “ MODIFICA ALL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI POLIMERI ACRILICI DELLA DITTA CHIMICA POMPONESCO SPA PRESSO IL SITO PRODUTTIVO IN VIA DELLE INDUSTRIE, 1 - POMPONESCO (MN) PROPONENTE: CHIMICA POMPONESCO SPA - SEDE LEGALE E SEDE PRODUTTIVA IN COMUNE DI POMPONESCO, VIA DELLE INDUSTRIE, 1 (MN), avviato il 12.02.2016, VIA 20-MN

Presentazione di note e osservazioni

Il sottoscritto Marco Caldiroli a nome e per conto di Medicina Democratica Onlus, via dei Carracci 2 Milano, con le presenti note invia osservazioni inerenti la documentazione presentata per la procedura di VIA del progetto in oggetto presentato a seguito del provvedimenti di assoggettamento PD/2005 del 22/09/2015.

Come indicato nello SIA l'istanza riguarda anche quella di “*modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2010-0000497 del 6 agosto 2010;*” non avendo a disposizione la relativa documentazione non è possibile, allo stato, formulare indicazioni in tal senso. **Ci si riserva di inviare ulteriori note in relazione alla messa a disposizione di tale documentazione che peraltro include aspetti importanti anche sotto il profilo degli impatti ambientali ed in particolare sulla applicazione delle MTD/BAT di settore e quindi sull'attesa in merito alle prestazioni ambientali (in primis, emissive) attese dalle MTD/BAT riguardanti le scelte di processo e impiantistiche (incluse le caratteristiche dei sistemi di trattamento delle emissioni).**


Sono state presentate (documento del 1.09.2015) osservazioni alla fase di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto e pertanto le presenti note tengono conto delle note presentate e della presenza di modifiche progettuali nell'ambito del SIA come pure dei contenuti del provvedimento provinciale di assoggettamento a VIA.

1. Viene confermata la previsione della realizzazione di un serbatoio interrato da 50 mc per lo stoccaggio della miscela cicloesano/acetato. Non vengono esplicitate le motivazioni di tale scelta rispetto a quella di un serbatoio fuori terra. Nello SIA si specifica che si procederà a uno *“scavo in sezione obbligata approfondito a circa 4,30 m dal p.c. per l'alloggio del serbatoio”*. Nel contempo, nel descrivere le caratteristiche dell'area, si ricorda che *“Dallo studio del P.G.T. del Comune di Pomponesco si evidenzia inoltre che la soggiacenza è generalmente bassa. In particolare la falda è stata definita subaffiorante (con soggiacenza inferiore a 2 m dall'attuale piano campagna) in vari settori del comune. Dall'analisi di questi ultimi dati, ovvero la presenza di terreni prevalentemente sabbiosi e la limitata soggiacenza della falda, si intuisce facilmente che la vulnerabilità dell'acquifero risulta essere elevata.”* A conferma della importanza di tale condizione, al paragrafo 5.3.1 (impatti sul suolo/sottosuolo in fase di costruzione), sono previsti interventi in caso di interferenze con la falda durante gli scavi.

Pertanto, al di là delle caratteristiche costruttive necessarie per l'isolamento del serbatoio dal terreno per garantire, progettualmente, caratteristiche tali da rendere bassa probabilità di rilascio, è evidente che gli effetti, in caso di rilascio, potranno essere importanti.

Si evidenzia che nell'allegato N viene riportato il parere favorevole a livello progettuale da parte dei Vigili del Fuoco. Il parere riguarda anche il bacino interrato di stoccaggio del serbatoio ovvero la sua conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 31.07.1934. Non si ritiene che tale parere di per sé escluda criticità sull'argomento in quanto la “conformità” sul progetto è da riferire non ad aspetti ambientali ma ad aspetti esclusivamente costruttivi rispetto al decreto richiamato.

2. Il lay out delle linee produttive (allegato 2 disegno 01540-C) sembra sempre prevedere una emissione diretta in atmosfera dall'autoclave di premiscelazione (AUT 16) e per l'autoclave di polimerizzazione AUT 18 (per l'altra autoclave - AUT 19 – dovrebbe esservi una condizione identica, non visibile nel disegno). Dallo stesso disegno risulta che gli sfiati sono convogliati all'abbattitore catalitico a presidio della emissione E48 mentre nei condotti tra autoclavi e condensatori è previsto un punto di emissione di emergenza avviato a un sistema di blow-down e quindi a due punti di emissione per i casi di emergenza. L'emissione in condizione di emergenza è comunque presidiata mentre quanto sotto visibile nell'estratto del disegno (visibile la sola AUT 18) l'emissione direttamente proveniente dal reattore (dobbiamo presumere sempre per condizioni anomale e/o di emergenza del processo) sembra avviata direttamente in atmosfera senza alcun trattamento. Non è chiaro pertanto perché questa emissione non sia anch'essa avviata a blow down né risulta del tutto verificata la dichiarazione del gestore ove afferma che la *“Realizzazione dell'impianto di produzione (autoclavi, essiccatoi, insaccatrici e servizi connessi) che preveda l'utilizzo di Cicloesano/Acetato di Etile a circuito chiuso per il recupero del solvente. l'impianto sarà dotato di una rete di recupero degli sfiati delle varie apparecchiature;”*.



Nell'allegato R viene presentata una relazione tecnica relativa al dimensionamento e alle caratteristiche del blow down nelle condizioni previste (attivazione del disco di scoppio con autoclave16/18 a pieno carico). Dalle caratteristiche indicate e dalle verifiche progettuali il sistema sarebbe in grado di contenere (condensare i vapori) in uscita dal carico di un intero reattore nei 46 minuti stimati necessari entro condizioni di rilascio che non interesserebbero l'esterno dello stabilimento. Tale aspetto riguarda pertanto il sistema è in grado di contenere altri (minori) rilasci provenienti dal processo come quello indicato nella figura.

3. Nella relazione tecnica, a modifica di quanto presentato in precedenza, si prevede che il sistema di aspirazione degli ambienti lavorativi (emissioni diffuse per una portata prevista di 15.000 Nmc/h) del nuovo reparto sarà presidiato da un abbattitore a carboni attivi. Si tratta di un miglioramento rispetto alla previsione iniziale. Questo sistema non è esteso al reparto esistente (che utilizza quale solvente il cloruro di metilene) inoltre si presente una revisione delle caratteristiche e dell'entità delle emissioni diffuse, indicate inizialmente nella tabella 22 della relazione tecnica presentata in sede di verifica di assoggettabilità che si riporta per comodità.

Tabella 22 – Stima delle emissioni fuggitive nel nuovo reparto oggetto di modifica

Parametro	Emissioni fuggitive	
	Cicloesano/acetato di etile	Acido Acrilico
Numero nuove sorgenti emissive	360	82
Ore attese di funzionamento	8760	8760
Kg/h COV	0,02498	0,0165
Ton/anno COV	0,21882	0,10044

L'allegato O è infatti costituito da una relazione tecnica svolta dalla società Carrara che stima le emissioni fuggitive di COV dalle 18 linee costituenti il reparto in progetto sulla base delle condizioni di esercizio indicate dal gestore.

La relazione riduce, rispetto a quanto presentato in precedenza, il numero dei punti di possibile produzione di emissioni fuggitive (si parla di 292 elementi, per lo più flange e valvole). Il risultato è il seguente (i COV considerati sono principalmente cicloesano e acido acrilico) *“L'emissione oraria complessiva di COV, computata secondo le procedure precedentemente introdotte, si è attestata a circa 0,0227 Kg/h di COV.”* Un valore inferiore di circa la metà rispetto a quello contenuto nella relazione presentata in fase di assoggettabilità

Il ricalcolo delle ore di esercizio, ridefinito per singolo gruppo di elementi delle linee, determinerebbe un ulteriore decremento emissivo su base annua rispetto a quello inizialmente indicato che passerebbe da 321 kg/anno a 22 kg/anno di COV. Si riportano nel seguito le conclusioni contenute nell'allegato O.

Su specifica segnalazione del Gestore si riportano le ore di servizio progettate per ciascuna linea d'interesse:

Identificativo linea di processo	Stream	Ore di servizio annuo
1	Solvente	415
2	Solvente	182,5
3	Solvente	182,5
4	Solvente	50
5	Solvente	51
6	Solvente	25,5
7	Solvente	25,5
8	Solvente + Ac. Acr. 12%	4.015
9	Solvente + Ac. Acr. 12%	4.015
10	Solvente	1.095
11	Solvente + Ac. Acr. 0,1%	184
12	Solvente + Ac. Acr. 0,1%	184
13	Solvente + Ac. Acr. 0,1%	5.110
14	Solvente + Ac. Acr. 0,1%	5.110
17	Solvente	1.040
18	Solvente	1.040
20	Acido Acrilico	120
21	Acido Acrilico	120

A fronte dei dati sopra riportati viene calcolata la stima emissiva annua espressa in Ton (Mg)/anno e ripartita per tipologia di sorgente e per sostanza d'interesse.

Componente	N.ro componenti	Kg/h COV	Mg/anno COV
END	17	0,0005	0,0005
FLG	225	0,0188	0,0208
PMP	6	0,0014	0,0007
VLV	44	0,0019	0,0009
Totale	292	0,0227	0,0229

END: Fine linea; FLG: Flange; PMP: Pompe, VLV: Valvole

Non è chiaro pertanto se la revisione in oggetto fa emergere “solo” una approssimazione nel contenuto della documentazione presentata in sede di assoggettabilità o evidenzia una attenzione sulle caratteristiche costruttive delle linee ovvero la previsione di specifici interventi progettuali per ridurre le emissioni fuggitive

Oltre a quanto sopra richiamato è opportuno ricordare che l'emissione aggiuntiva (emissioni fuggitive e nuova emissione E48) si inserisce in un contesto di elevati rilasci di COV che la vigente AIA ha così caratterizzato

Le emissioni di tipo convogliato dichiarate dal Gestore e relative al 2005 sono riportate nella seguente tabella:

Camino	Portata Nm ³ /h	inquinanti	Flusso di massa, kg/h	Flusso di massa, kg/anno	Concentrazione Mg/Nm ³	% O ₂
E74	6000	NO2	0,480	1168	80	3
E75	6000	NO2	0,732	1781	122	3
E122	14000	NO2	0,014	95	1	3,2
		COT	0,018	125	1,3	3,2
E133	8000	NO2	0,012	56	1,5	8,3
		COT	0,017	83	2,1	8,3
E139	96000	CH2O	0,49	3685	5,1	20,3

L'allegato O ci informa però che tali valori si sono ridotti ed esattamente.

La realizzazione e la messa in servizio del nuovo reparto inciderebbe con un incremento dello 0,94% delle emissioni di COV, che passerebbero da 2,4358 Mg/anno (dato 2015) a 2,4587 Mg/anno.

Non è chiara questa conclusione perché sembra che si mettano assieme le emissioni convogliate e misurate dai punti di emissione autorizzati (pari a 2.436 kg/anno) con quelle fuggitive (non convogliate e non misurate) del solo nuovo reparto.

Seguendo la stessa logica dovremmo stimare che l'incremento (fuggitive ricalcolate nella relazione suddetta ed emissione stimata per il punto E48 di 130 kg/a di SOV) porterebbero il dato annuo complessivo a 2.588 kg/anno ovvero un incremento del 6,2 % sulla condizione attuale. Incremento che è sicuramente significativo.

Ribadiamo pertanto la opportunità di disporre di un bilancio dei SOV utilizzando la metodica prevista per il "piano solventi" ex art. 275 Dlgs 152/06 (allegato III parte quinta). E' vero che la normativa – per la tipologia di attività – non si applica direttamente e quindi si tratta di un obbligo non previsto per l'attività in esame ma un bilancio di massa esteso a tutto il sito come quello che può emergere dal piano solventi permetterebbe di individuare i principali fattori di emissione dei SOV e quindi individuare e programmare interventi di riduzione.

4. In merito agli effetti cumulate delle emissioni sull'ambiente il proponente (par. 5 SIA) propone le conclusioni di un processo di modellizzazione.

Nella caratterizzazione delle due fonti emissive (E48 emissione dopo il post combustore catalitico ed emissioni fuggitive ambientali trattate con carboni attivi) viene confermata la maggiore entità della seconda emissione (di uno o due ordini di grandezza rispetto alla prima in relazione al trattamento o meno delle emissioni fuggitive) come riportato nelle tabelle 24 e 26 dello SIA.

Tabella 24 – Scenario emissivo. Emissioni da impianto di trattamento (Sfiato da linee di processo)

Parametro	Unità di misura	Valore
Coordinata X UTM 32N	m	626'377
Coordinata Y UTM 32N	m	4976'366
Altezza punto di emissione	m	14
Diametro del camino	m	0,1
Temperatura dei fumi al camino	K	393
Velocità di emissione dei fumi al camino	m/s	15,3
Portata normalizzata di esercizio	Nm ³ /h	300
Concentrazione in uscita garantita dal costruttore	mg _{COT} /Nm ³	50
Rateo emissivo COT (cicloesano + acetato di etile + acido acrilico espressi in termini di carbonio)	g/s	0,004
Rateo emissivo acetato di etile ⁽¹⁾	g/s	0.026
Rateo emissivo cicloesano ⁽¹⁾	g/s	0.003

⁽¹⁾ miscela cicloesano/acetato di etile 90/10 in peso

Tabella 26 – Emissioni fuggitive stimate a monte e a valle dei filtri a carbone attivi.

Ricambio Sostanza	Senza filtro		Con filtro	
	[kg/h]	[g/s]	[kg/h]	[g/s]
COT (cicloesano + acetato di etile + acido acrilico espressi in termini di carbonio)	0,227	0,063055556	0,0454	0,012611111
Cicloesano	0,0185	0,005138889	0,0037	0,001027778
Acetato di etile	0,00206	0,000572222	0,000412	0,000114444
Acido Acrilico	0,00212	0,000588889	0,000424	0,000117778

In sintesi il risultato della modellizzazione sarebbe il seguente, per l'unico parametro che verrebbe modificato ovvero il COT (emissioni aggiuntive di acetato/cicloesano e acido acrilico) : *“Il massimo valore sul dominio di calcolo è pari a 0,33 µg/m³, stimato in direzione Ovest-Nord-Ovest rispetto allo Stabilimento. (...) La Figura 49 rappresenta gli impatti cumulati in termini di media annua di COT sull'intero dominio di calcolo, mentre in Figura 50 si riporta un dettaglio nel primo chilometro intorno allo Stabilimento. Il massimo sul dominio di calcolo è pari a 1,5 µgC/m³, stimato in direzione Ovest-Nord-Ovest rispetto allo stabilimento”*.

Quindi, a fronte di un incremento del 6 % delle emissioni complessive di COT dello stabilimento, l'incremento in termini di ricaduta nel punto di massima sarebbe del 27 % (da 1,22 a 1,5 microg/mc). Un incremento significativo anche se non direttamente qualificabile in termini di limiti di qualità dell'aria come di specifici impatti.

Si segnala che il valore di ricaduta qui indicato appare diverso da quello riferito alla sola emissione E48 nella procedura di assoggettabilità come si riportava nelle nostre note che si richiamano qui sotto.

<< Per l'emissione convogliata E48 le conclusioni sono riportate nella tabella 21 che si riporta per comodità a partire da una caratterizzazione dell'emissione indicata nella tabella 20, in particolare con un rilascio di 0,004 g/s di COT (pari a una emissione di 50 mg/Nmc) equivalente su base annua a una emissione di 130 kg/anno di solventi.

Tabella 21 – Emissioni di processo - concentrazioni di Cicloesano/acetato di etile in atmosfera

Distanza dal punto di emissione (m)	Concentrazione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
5	0
100	3,7
200	2,2
300	1,3
400	0,9
500	0,6
600	0,5
700	0,4
800	0,3
900	0,2
1000	0,2

>>

Pertanto i risultati di tali diverse modellizzazioni (a parità di caratteristiche emissive per la emissione E48) sono da sottoporre a verifica puntuale.

Appare inoltre non preso in considerazione, sia per le emissioni esistenti (COT e formaldeide) che quelle aggiuntive di COT gli effetti sulla formazione di ozono tenuto conto che si tratta, in entrambi i casi, di precursori della formazione di ozono troposferico ancorchè non nelle immediate vicinanze dei punti di emissioni dei precursori.

- Ancora in tema di assetto emissivo l'azienda ricorda le attività svolte negli ultimi anni per la riduzione della emissione più caratteristica dei suoi impianti, la formaldeide, come segue.

Nella tabella seguente si riporta l'andamento delle emissioni fuggitive in Ton/anno (servizio convenzionale di 8760 ore) relativamente alla formaldeide, che a seguito di una attenta gestione della manutenzione si è ridotta di due terzi rispetto al 2011.

Tabella 35 – Andamento emissivo in termini di kg/h COV da campagne LDAR

Anno di esecuzione campagne LDAR	2011	2012	2013	2014	2015
Formaldeide (Ton/anno)	0,904	0,77	0,23	0,43	0,3

Non prendendo in considerazione la miglioria impiantistica del 2008 che ha comportato una riduzione delle emissioni fuggitive, si può ipotizzare in modo molto conservativo che il dato misurato nel 2011 durante la prima campagna LDAR sia paragonabile agli anni precedenti e che quindi dal 2008 al 2015 si sia registrata una diminuzione sostanziale (maggiore di due terzi tenuto conto delle migliorie tecniche apportate nel 2008).

Il tema non può comunque essere considerato concluso o indirizzato in modo definito con le iniziative gestionali dichiarate. Va ricordato infatti l'effetto della classificazione europea (regolamento CLP vigente) della formaldeide quale sostanza riconosciuta come cancerogena con i relativi obblighi di aggiornamento della protezione dei lavoratori come più in generale degli esposti, ben oltre agli obblighi attuali circa il rilascio di formaldeide nei prodotti finiti (laminati).¹

Sul tema delle ricadute non sembra inoltre sia stato approfondito quanto si segnalava nelle nostre note precedenti in tema di acido acrilico ed esattamente :

<< L'acido acrilico (e i suoi derivati) nel caso di specie risultano essere quelli di maggior interesse più che sotto il profilo tossicologico per quello olfattivo, questa sostanza ha una soglia olfattiva pari a 31 microg/mc apparentemente lontana dalla massima ricaduta prevista nel modello utilizzato dal proponente (1 microg/mc) ma risulta necessario un approfondimento per capire se, sia in condizioni di esercizio normali che in situazioni anomale (non necessariamente di vero e proprio incidente) si possono formare dei derivati (acrilati) che, a sostanziale parità di tossicità, possiedono una soglia olfattiva anche inferiore a 1 microg/mc. Parliamo di sostanze che, per le caratteristiche chimico-fisiche proprio, tendono a permanere in aria per lunghi periodi una volte rilasciate (densità in aria 2,5) e a determinare estesi fenomeni olfattivi particolarmente evidenti (tipico odore acre). >>

6. L'allegato N, già richiamato per quanto riguarda il parere sul progetto da parte dei VdF, rimanda alla necessità di invio della *“Dichiarazione di non aggravio verrà inoltrata prima della messa in esercizio, allegando la documentazione necessaria ai fini prevenzione incendi (asseverazione di conformità e dichiarazioni e certificazioni di cui all'Allegato I e II del DM 7/8/2012 in attuazione all'At. 3 e 4 del DPR 151/11).”* Se è vero che la procedura normativa in materia è distinta (e a sé stante) rispetto a quella di AIA è pur vero che l'attribuzione o meno alla modifica richiesta della caratteristica di non aggravio, per i rischi di incidente rilevante degli impianti esistenti e come risultanti della modifica, ha anche una valenza di carattere ambientale e pertanto sarebbe utile disporne nella procedura presente e non rinviata al momento successivo di esame da parte del CTR e/o dei Vigili del Fuoco. Le indicazioni parziali riportate a p. 135 dello SIA non equivalgono alla puntuale verifica della condizione di non aggravio.

A tale proposito merita segnalare , in merito alle caratteristiche di pericolo del cicloesano (principale componente della miscela con l'acetato di etile e sostanza con maggiore pericolosità tra le due) che il proponente ricorda che non si tratta di sostanza PBT (persistente, bioaccumulabile, tossica) ma questo significa solo che non è soggetta alle particolari condizioni per tali sostanze in attuazione del regolamento REACH, non certo che non si tratta di una sostanza cui fare attenzione.

Lo stesso sito dell'Agenzia Europea della Chimica segnala che al cicloesano può essere applicata la normativa sui rischi di incidente rilevante per diverse possibili voci (P5a, P5b, P5c – sostanza infiammabile a seconda delle modalità di uso; E1 pericoloso per l'ambiente acquatico).

La presenza di uno stoccaggio costante di 50 mc (considerando la densità del cicloesano pari a 0,78 equivalenti a 39 tonnellate) rende dubitabile o, almeno, come già ricordato, da verificare

¹ Inclusa la logica del passaggio dei limiti emissivi da quelli previsti dalla classe II tabella 3 dell'allegato I alla parte quinta del Dlgs 152/06 a quelli inferiori previsti dalla classe 1 tabella A1 del medesimo allegato.

puntualmente se la modifica non comporti un aggravio dello stato complessivo dell'impianto in base al Dlgs 105/2015.

Analoghe considerazioni possono essere riportate per quanto concerne l'acido acrilico (se non per il minore categoria di infiammabilità) per il quale è ovviamente previsto un incremento di uso.

Lo si ribadisce : al di là dell'applicazione normativa si ritiene che tale aspetto debba essere oggetto anche della presente procedura e quindi debba essere richiesta e valutata la dichiarazione di non aggravio cui l'azienda ritiene di essere tenuta rispetto all'aggiornamento del rapporto di sicurezza al nulla osta di fattibilità.

7. Il proponente, a fronte di impianti complessivamente giudicati dallo stesso non significativi, propone, quale mitigazione ambientale la realizzazione di una fascia piantumata di schermatura.

Tale proposta, verosimilmente, è da collegarsi con la prescrizione del PGT vigente ed in particolare alla seguente prescrizione “ *concedere alle attività produttive gli opportuni spazi per espandere le attività esistenti, insediandone di nuove, attivando nel contempo gli opportuni presidi di mitigazione ambientale;*”.

Nel caso di specie più che un intervento di mitigazione appare ben più opportuno un intervento di compensazione ambientale ovvero interventi di riduzione di emissioni esistenti (nel medesimo reparto, per quanto concerne il cloruro di metilene, o nell'ambito complessivo degli impianti relativamente alla formaldeide che è sicuramente la sostanza di maggiore interesse e impatto sanitario).

Si ritiene comunque necessario un riesame delle condizioni della AIA vigente a partire dal passaggio di classificazione della formaldeide a sostanza riconosciuta dalla normativa come cancerogena.

Conclusioni

Da quanto qui posto in evidenza, pur essendo stati svolti degli approfondimenti e delle modifiche progettuali rispetto ai contenuti della relazione ambientale preliminare presentata in sede di verifica di assoggettabilità, emerge la necessità di approfondimenti su temi sia relativi agli aspetti tecnico/produttivi (quadro progettuale) e alle relative scelte che di carattere propriamente ambientale (incluso l'aspetto sanitario) soprattutto per tenere conto dell'effetto di cumulo della nuova opera.

Si ricordano in particolarei seguenti aspetti:

- a) assetto impiantistico e configurazione emissiva: le informazioni non sempre esaustive e chiare sugli assetti emissivi e le scelte complessive (sistemi di abbattimento, serbatoio interrato). Non risulta agevolmente disponibile la documentazione per l'istanza di AIA e quindi non è stato possibile approfondire aspetti applicativi delle MTD/BAT a partire dalle considerazioni del proponente;
- b) gli aspetti relativi alla sicurezza vengono rinviati alla presentazione successiva della dichiarazione di non aggravio (normativa sui rischi da incidenti rilevanti), si ritiene invece che gli stessi debbano essere valutati in questa sede almeno per le correlazioni ambientali;

- c) riconsiderare la proposta di mitigazione ambientale fatta dal proponente e prevedere invece interventi di compensazione ambientale al fine di bilanciare le emissioni aggiuntive. L'intervento sulle emissioni attuali di sostanze cancerogene (formaldeide, cloruro di metilene) è sicuramente prioritario. In tale ambito si ritiene comunque opportuno procedere al riesame delle condizioni di AIA e non solo alla modifica sostanziale della stessa nell'ambito del presente procedimento.

Si richiede di essere tempestivamente informati sull'avanzamento della procedura autorizzativa in esame, di poter avere copia della ulteriore documentazione eventualmente presentata dal proponente o dagli enti nell'ambito dell'iter nonché di poter partecipare a tutte le fasi dell'iter autorizzativo ed in particolare alle sedute della Conferenza dei Servizi così come previsto anche agli artt. 6 e 9 della *Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale* (Convenzione di Aarhus del 25.06.1998 ratificata) come recepita nella normativa comunitaria dalla Decisione 2005/370/Ce e ratificata in Italia con la Legge n. 108/2001.

Con ogni più ampia riserva di azione e tutela in tutte le sedi.

Per ogni comunicazione inerente alle presenti osservazioni e richieste si prega di far riferimento allo scrivente alla seguente pec : marcocaldioli@pec.it.

Distinti saluti

Per Medicina Democratica Onlus

Marco Caldioli

